

DETERMINA 199 DEL 19/01/2026

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA SPIANÀ FINANZIATI CON FONDI PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 3.1 – CLUSTER 1 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENOGAS S.R.L. PER LA “POSA DI SISTEMA VALSIR RAINPLUS”, ATTIVITÀ RICOMPRESA NELLA CATEGORIA OG1. ESTENSIONE SUBAPPALTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4033 DEL 11/09/2025 (CUP I35B22000160006 - CIG 9567055789 – PBM 5411 – FASCICOLO 2022/6.4/70).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1130 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà, finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 - Inclusione e Coesione - Componente 2 - Infrastrutture Sociali Famiglie Comunità Terzo Settore, Misura 3, Investimento 3.1 - “Sport E Inclusione Sociale” - Cluster 1, concludente per l'importo complessivo di euro 4.450.000,00 IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 21 marzo 2023 e successivo contratto, RM 89259 del 26 maggio 2023, prot. n. 221041, si è provveduto ad affidare l'appalto relativo ai servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 0,5%, di euro 3.687.401,60;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai professionisti incaricati dal predetto R.T.I., concludente per l'importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,00 e, con successiva determinazione n. 3873 del 29 agosto 2024, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, sempre redatto dai suindicati professionisti, concludente con il medesimo importo complessivo e, in data 10 dicembre 2024, è stato sottoscritto il contratto aggiuntivo concludente per l'importo di euro 4.043.359,09 per lavori e servizi in appalto, oltre I.V.A.;
- con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata, per tutte le ragioni ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all'art. 4 del Capitolato

speciale d'Appalto del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3873/2024;

Premesso, altresì, che:

- con domanda del 3 settembre 2025, prot. n. 318872, l'appaltatore ha il rilascio dell'autorizzazione a subappaltare alla società ENOGAS Srl, con sede in Bussolengo (VR), la "realizzazione dell'impianto idrico-sanitario", lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OG1, per un importo complessivo di euro 109.299,28, oltre I.V.A.;
- nello specifico, trattandosi di lavorazioni stimate nel Computo metrico estimativo del progetto esecutivo per l'importo pari a euro 59.434,21, inferiore, quindi, all'importo, liberamente contrattato tra le parti, di euro 109.299,28, indicato nel contratto di subappalto, con determinazione dirigenziale n. 4033 del giorno 11 settembre 2025 è stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto in questione con la precisazione che l'importo delle lavorazioni oggetto di subappalto verrà determinato, in sede di contabilizzazione dei lavori applicando, l'Elenco prezzi del progetto esecutivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara e, quindi, per un importo massimo pari a euro 59.137,04;

Considerato che:

- con domanda del 18 dicembre 2025, prot. n. 466360, in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, di autorizzare l'estensione del suddetto subappalto, autorizzato con determinazione n. 4033/2025, per un ulteriore importo di euro 7.500,00 per la realizzazione della posa del "sistema Valsir Rainplus", trasmettendo allo scopo il contratto integrativo di subappalto, nonché la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte in atti all'ufficio, previste dalla normativa vigente;
- le lavorazioni oggetto del presente subappalto sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore e, pertanto, la stazione appaltante non provvederà in nessun caso, neppure nell'ipotesi dell'art. 105, comma 13, lett. b), al pagamento diretto del subappaltatore;

Considerato, altresì, che:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto è previsto che l'appaltatore deve eseguire direttamente almeno il 50% dei lavori della categoria prevalente OG1, mentre i lavori delle restanti categorie sono subappaltabili al 100%;
- in sede d'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023, le opere rientranti nelle categorie OG1 fino al 50%, le opere rientranti nelle categorie OS13, OS30, OS28, OS6, OS1 al 100%;

Considerato, altresì, che nella fattispecie, la presente richiesta di subappalto, tenuto anche conto delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, rientra sia nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, che nella quota di lavorazioni subappaltabili indicata dall'appaltatore in sede di gara;

Dato atto che:

- sono state espletate le verifiche di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 36/2023 e non sussistono motivi di esclusione ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo ed è stato verificato, altresì, il rispetto della normativa speciale inerente i finanziamenti PNRR;
- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della predetta ENOGAS S.R.L.;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso della SOA rilasciata dalla società "SOA LAGHI", per i lavori della categoria OS3, Class. II, come risulta dall'attestazione n. 9555/57/01, con scadenza al 23 settembre 2026, qualificazione da ritenersi, come precisato dal RUP con nota prot. n. 470506 del 22 dicembre 2025, adeguata e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per l'effettuazione dell'opera in questione;
- dal Durc on line della ENOGAS S.R.L., prot. INAIL n. 51445449, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 28 febbraio 2026;
- il subappaltatore ha dimostrato, altresì, di essere in possesso della "patente a punti" nei cantieri, trasmettendo la relativa ricevuta rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008, a far data dal 2 ottobre 2024;
- la ditta ENOGAS S.R.L., in merito all'obbligo di presentazione del rapporto sulla situazione del personale, ha dichiarato che "nel periodo di osservazione 2022-2023, previsto dal decreto interministeriale del 2 luglio 2024, occupava meno di 50 dipendenti" e, pertanto, non era tenuta ad ottemperare al predetto obbligo;
- in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto di subappalto sono stati recepiti, anche a carico del subappaltatore, gli obblighi e i vincoli previsti dal PNRR;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

di autorizzare l'appaltatore, nell'ambito dei lavori in oggetto finanziati con fondi PNRR NEXT GENERATION EU (MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1) - CLUSTER 1, ad affidare in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società ENOGAS S.R.L., con sede in Bussolengo (VR), in estensione del precedente subappalto autorizzato con determinazione n. 4033/2025, la "posa di sistema Valsir Rainplus", attività ricompresa nella categoria prevalente OG1, per un ulteriore importo di euro 7.500,00, oltre I.V.A. ;

2. le lavorazioni oggetto del presente subappalto sono state offerte come migliorie in sede di gara, con costi interamente a carico dell'appaltatore e, pertanto, la stazione appaltante non provvederà in nessun caso, neppure nell'ipotesi dell'art. 105, comma 13, lett. b), al pagamento diretto del subappaltatore;
3. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto e a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi previsti dal PNRR relativi ai principi trasversali (DNSH, cd. Tagging e Gender Equality);
4. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore nonché al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:
La Dirigente
CRISTINA FORMAGGIO